

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1882

tutt'affatto particolare che si riscontra in diverse regioni d'Italia. Ed è perciò che io, vista la grande connessione che c'è per questi casi fra le opere di prosciugamento e di colmate e l'opera del dissodamento, proporrei che la utilità di questa legge fosse estesa anche a questi dissodamenti.

Vengo a dire due parole sulla questione dei terreni che si possono bonificare rendendoli insommergibili. Voi sapete meglio di me che, attraverso le immense zone che in Italia sono percorse dai nostri fiumi e torrenti, questi lasciano, come ebbe già ad accennare ultimamente l'onorevole Crispi quando si parlava delle modificazioni alla legge delle opere idrauliche di seconda categoria, immense zone esposte alle loro inondazioni, e quindi all'eventualità di essere danneggiate enormemente, e rese non più atte alla coltura. Ora, di queste zone ne abbiamo migliaia e migliaia di ettari. Non è il caso di soffermarsi a dimostrarlo.

La bonificazione di queste zone è possibile? Deve anche entrare nel campo delle operazioni, di cui si occupa questo disegno di legge? Io credo che in molti casi si debba anche estendere l'opera della bonifica a queste zone, le quali da queste inondazioni sono rese sommergibili, e quindi questa sommersione dà luogo alla creazione di quelle fosse, di cui parlava testè l'onorevole Visocchi, che si cambiano poi in tanti piccoli centri di miasmi per le popolazioni che vi stanno vicine. Ora, se queste zone esposte agli straripamenti dei fiumi e torrenti si possono rendere insommergibili con delle opere, le quali sarebbero qui proprio da considerarsi come opere di bonifica, mi pare che sia il caso di contemplarle fra quelle che questo disegno di legge contempla.

Io però, ora che ho spiegato il motivo della mia proposta, mi acconcierei a ritirarla, dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, alle quali acconsento nel senso di non perturbare con alcune aggiunte l'economia generale del disegno di legge, quando i due onorevoli ministri facessero la dichiarazione, come ha già fatto l'onorevole Berti per le irrigazioni, che si provvederà alle opere di bonifica, per mezzo di dissodamenti, e per rendere insommergibili le zone che ora sono esposte a questi malanni, con ispeciale disegno di legge. Io rammenterò ai miei onorevoli colleghi che queste operazioni hanno fatto oggetto di leggi speciali in Francia, durante l'impero. Rammenterò le leggi del 1854 e del 1860, le quali due leggi hanno dato utilissimi risultamenti per obbligare comuni e privati a bonificare i terreni, sia dissodandoli e poi con successive correzioni renderli coltivabili, sia sottraendoli alla sommersione delle acque. Quindi, se i due ono-

revoli ministri mi favoriranno una dichiarazione in questo senso, io ritirerò il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. L'onorevole Visocchi ha offerto già così buona prova dei suoi intendimenti, a proposito dell'articolo che aveva proposto prima, che io spero vorrà mantenersi uguale a se stesso anche ritirando la aggiunta che ha proposta. Io credo che si possa esprimere il desiderio di avere dichiarazioni che esplichino minutamente il concetto della legge, ma credo anche a ciò bastino quelle fatte dal Governo e dalla Commissione che ha modificata la legge, cosicchè si possa assolutamente fare a meno tanto dell'aggiunta proposta dall'onorevole Visocchi, quanto di quella proposta dall'onorevole Nervo, il quale ha già dichiarato che è, in massima, disposto a ritirarla.

NERVO. Subordinatamente.

ROMANIN-IACUR, relatore. Difatti, io non posso porre dubbio (l'ho già detto ieri, mi pare, rispondendo all'onorevole Visocchi) che nelle opere di bonifiche si facciano delle distinzioni.

Se noi volessimo, caso per caso, provvedere a tutte le singole circostanze che si possono presentare nei terreni che si trovano presentemente in condizione paludosa, noi dovremo fare un elenco che si saprebbe dove comincia, ma non certamente dove andrebbe a finire. Le bonifiche (l'ha detto già benissimo l'onorevole ministro) si ottengono dove colle colmate, dove escavando dei canali di scolo, dove applicando delle macchine effossorie, dove riparando da straripamenti. Le bonifiche per colmata sono certo le prime, le più antiche, perchè praticate, indicate dalla natura stessa.

L'Egitto colla bonifica del Nilo, dice Erodoto; ci dà forse, nella storia, il primo esempio di bonifica per colmate, appresso vengono tutti gli altri mezzi o metodi; molte volte le opere di bonifica risultano da un complesso di procedimenti, i quali si valgono dell'uno o dell'altro mezzo associati insieme.

Ricorderò, per esempio, che nella bonifica delle Grandi Valli Veronesi si sono escavati dei canali di parecchie decine di chilometri e poi, siccome i territori bonificati erano minacciati dal fiume Tartaro, chè quando sopravvenivano le piene, inondava i terreni bonificati, si è provveduto a spese del medesimo consorzio alla costruzione dell'argine che serve a contenere questo corso d'acqua, ed a nessuno è mai venuto in mente, nemmeno allo Stato che concorreva per un decimo alla spesa di bonificazione, di fare distinzione fra il danaro che occorreva per escavare il canale, e quello che era necessario